

**Comune di Cornedo Vicentino
Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 30.04.2010

CAPO I

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

ART. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciate dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' d'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni dell'occupazione.

ART. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso dell'occupazione.

2. (del. C.C. n. 17 del 27.02.1998)Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono soggetti al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per le soste che risultano dall'atto di autorizzazione commerciale. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione,

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'emergenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ART. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50 comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei trenta giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41 comma 1).

2. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e la relativa ricevuta di versamento.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 12

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi o e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al dieci per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (del. C.C. n. 5 del 10.03.1999)

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quarta classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in tre categorie, come da tavola che si allega sub. A):

1^ categoria formata da:

- **zona centrale, colorata in viola**
- **zone semicentrali e frazioni decentrate, colorate in rosso**
- **zona di influenza della strada mercato, colorata in azzurro**

2^ categoria formata da:

- **zona periferica, colorata in arancione**
- **zona industriale, colorata in giallo**

3^ categoria formata da:

- **contrade periferiche ed edificabilità sparsa, colorata in marrone**
- **contrade sparse, colorate in verde**

ART. 15

TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma sei, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma sei, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 50 per cento;
- terza categoria 30 per cento.

ART. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 17

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 18

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 19

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprasuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 20

PASSI CARRABILI

A B R O G A T O (del. C.C. n. 4 del 29.01.1996)

ART. 21

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiori capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all' art. 6 del presente regolamento.

ART. 23

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto o l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. (del. C.C. n. 4 del 29.01.1996) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) fino a 6 ore: tariffa giornaliera ridotta del 20%
 - 2) fino a 12 ore: tariffa giornaliera ridotta del 10%
 - 3) oltre le 12 ore: tariffa giornaliera intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il venti per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART. 25

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO - CASI PARTICOLARI

1. (del. C.C. n. 4 del 28.02.2000) Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa si applica forfettariamente commisurandola al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di Comuni:
 - 1) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 (millecinquecento) per utenza;
 - 2) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 (milleduecentocinquanta) per utenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui trattasi nel presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa deve essere versata, in unica soluzione, entro il 30 aprile di ogni anno. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune e relativo alla riscossione della TOSAP, recante quale causale l'indicazione – Art. 63 D.Lgs. 446/97.

Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. (del. C.C. n. 4 del 28.02.2000) Per quanto non previsto al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche.

2bis. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo

comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 26

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa viene applicata senza maggiorazioni

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa viene applicata senza diminuzioni o maggiorazioni.

ART. 27

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati la superficie si calcola in ragione del dieci per cento;

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 35 per cento;

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base a criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al dieci per cento.

7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al dieci per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tassa è ridotta al trenta per cento.

9) le superiori riduzioni si applicano alla tariffa ordinaria di cui all'art. 44 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 507/1993.

ART. 28

PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART 29

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi di aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento.

2. Nell'ipotesi di più riduzioni le stesse vengono applicate alla tariffa risultante dalla riduzione precedente.

Esempio: applicazione di due riduzioni del 50% cadauna

tariffa base £. 2.500 - 50% = £. 1.250 tariffa risultante dalla applicazione della prima riduzione del 50%

£. 1.250 - 50% = £. 625 tariffa risultante dalla applicazione delle due riduzioni del 50% ciascuna

ART. 30

ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità. Gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- h) le occupazioni temporanee effettuate da associazioni, senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività per le quali l'Amministrazione comunale dà il proprio patrocinio.**

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) A B R O G A T O (del. C.C. n. 17 del 27.02.1998)
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

ART. 31

ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 32 - ABROGATO

ART. 33

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. (del. C.C. n. 4 del 28.02.2000) Negli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di autorizzazione/concessione, in mancanza di variazioni nell'occupazione, il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal termine previsto annualmente dalla legge per la determinazione delle aliquote d'imposta, delle tariffe e dei regolamenti tributari da parte dei Comuni, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei tributi e delle tariffe.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ART. 34- ABROGATO

ART. 35

RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 36

NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.L.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 20 maggio 1994.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 06 al 21 giugno 1994.

Ricevuto dal CO.RE.CO. il 06 giugno 1994 al n. 4676 è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 27 giugno 1994.

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 05 al 20 luglio 1994.

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 29/01/1996

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 12 al 27 febbraio 1996.

Trasmesso al Co.Re.Co. il 12/02/1996, dallo stesso ricevuto, il 14/02/1996 al n. 1251 è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 05/03/1996.

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 27/02/1998

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 04 al 19 marzo 1998.

Trasmessa al Co.Re.Co. il 04/03/1998, dallo stesso ricevuta il 04/03/1998 al n. 408, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 03/04/1998.